

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 590

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BETTONI BRANDANI, MASCIONI,
CARELLA, BAIO DOSSI, DI GIROLAMO, LONGHI e TONINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2001

—————

Modifiche alla normativa in materia di benefici in favore dei
lavoratori esposti all’amianto

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 27 marzo 1992, n. 257, che ha rappresentato una decisa conquista ottenuta dai lavoratori e dai sindacati a seguito di una lunga mobilitazione per la salute negli ambienti di lavoro, ha previsto, tra l'altro, la completa cessazione di ogni attività produttiva relativa all'amianto e diversificati benefici a sostegno dei lavoratori del settore.

Con tale legge si arriva al riconoscimento della accertata pericolosità di ogni sostanza contenente amianto, nel momento in cui si manifesti uno stato di rilascio di fibre volatili di asbesto, la cui possibile inalazione o ingestione evidenzia potenziali effetti tumorali e variamente patologici a livello dell'apparato respiratorio o digerente. La peculiarità dell'amianto o asbesto in questa forma, come ogni cancerogeno di prima classe, non consente di indicare una soglia limite, al di sotto della quale l'esposizione possa essere definita come non pericolosa; si può solo presumere un ovvio aumento di rischio statistico, associabile a prolungate esposizioni.

Questa consapevolezza, tratta dalle conoscenze scientifiche, induce a ritenere opportuna la modifica della legge n. 257 del 1992, nel senso dell'abrogazione del precedente limite temporale di dieci anni, richiesto per poter accedere ai benefici previdenziali; limite, che ha determinato molte rilevanti

contraddizioni e iniquità nella concreta applicazione e che è giusto riformare, pervenendo ad un risarcimento sociale di chi ha subito danni (articolo 1).

La correzione delle incongruenze prodotte dalla normativa impone di estenderne e rinnovarne i benefici anche a favore di quei lavoratori già in pensione, esclusi dal precedente dispositivo (articolo 2), pur assoggettando ogni potenziale richiedente a precisi termini di legge (articolo 3).

L'articolo 4 descrive precise modalità di attuazione di un sistema di sorveglianza sanitaria, dedicato ai lavoratori del settore, e ribadisce quanto contenuto in analoghi disegni di legge sulla materia; ad essi, peraltro, si rimanda per la necessaria integrazione con altre modifiche necessarie della legge n. 257 del 1992 (si veda, ad esempio, il disegno di legge n. 349, recante «Integrazioni alla normativa in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, realizzazione di un programma di sorveglianza sanitaria e istituzione del Fondo nazionale per le vittime dell'amianto», derivante dal testo presentato in Commissione lavoro del Senato nella fase finale della XIII legislatura).

L'articolo 5 assicura la copertura finanziaria di 1000 miliardi annui a decorrere dal 2001.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, le parole: «per un periodo superiore a dieci anni» sono soppresse.

Art. 2.

1. Le disposizioni e i benefici di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, e successive modificazioni, sono estese ai lavoratori già pensionati che risultando essere stati esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni non ne avevano usufruito.

Art. 3.

1. Le domande per il riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 sono presentate, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla gestione previdenziale presso la quale il lavoratore è iscritto. Decorso tale termine le norme suddette cessano di avere applicazione.

Art. 4.

1. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, per tutti i soggetti che siano stati esposti all'amianto nello svolgimento delle lavorazioni comportanti tale esposizione, forme di monitoraggio, in relazione all'esposizione all'amianto, in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di ma-

nifestazione di grave malattia asbesto - correlata, per la prestazione di servizi sanitari di assistenza specifica mirata all'assistenza alla persona malata e a rendere più efficace l'intervento curativo. Le attività di monitoraggio e di assistenza sanitaria specifica per i lavoratori sono svolte, a titolo gratuito, dal Servizio sanitario nazionale, d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con le modalità stabilite dal citato decreto del Ministro della salute.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1.000 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.